



AS 1817

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO
ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
LEGGE FINANZIARIA 2008**

Proposte di emendamenti

Art. 2
Riduzione della pressione fiscale

All'art. 2, il comma 2 è così sostituito:

“La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 1 sarà rimborsata a ciascun comune titolare dell'imposta comunale sugli immobili, con oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il trasferimento da riconoscere a ciascun comune viene determinato in via previsionale, sulla base di una stima formulata dal Ministero dell'Economia con il concorso dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, che tenga conto, per ciascun comune, della base catastale abitativa, della percentuale di possessori della casa di abitazione con reddito inferiore a 50.000 Euro, del gettito effettivo dell'ICI relativo al secondo anno precedente quello di applicazione del beneficio, dell'aliquota applicata e delle principali detrazioni stabilite dal comune sull'abitazione principale per il medesimo anno.

La stima viene comunicata, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, a ciascun comune, che potrà formulare osservazioni e fornire ulteriori informazioni per una rettifica della stima iniziale.

Sulla base della stima, opportunamente revisionata per effetto delle eventuali rettifiche, il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni dello stato di previsione**. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50% dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro il 16 giugno e per il restante 50 % entro il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio.***

Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.”

Motivazione

La certificazione prevista dal disegno di legge finanziaria 2008, che i comuni dovranno predisporre per dimostrare la perdita di gettito che deriva dalle maggiori detrazioni previste per la prima casa di abitazione sull'Imposta comunale sugli immobili, non consente ai Comuni di inserire in bilancio una somma certa poichè potrebbe non coincidere con i “dati statistici disponibili alle Amministrazioni dello Stato”. Inoltre è opportuno che preventivamente i Comuni sappiano l'entità della perdita di gettito che dovrà essere rimborsata dallo Stato, dandogli la possibilità di formulare osservazioni per una rettifica della stima iniziale.

Si ritiene pertanto più equo e più garantista dell'autonomia dei Comuni formulare una stima in via previsionale, costruita con i dati che sono in possesso sia del Ministero dell'economia che dell'Anci, in quanto Associazione che attraverso l'Ifel ha il compito di assicurare un'adeguata informazione ai contribuenti ed al Ministero dell'Economia stesso, su tutti i dati e le tematiche relative ai tributi locali, ed in modo particolare dell'Ici (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 novembre 2005).

Il trasferimento compensativo dovrà inoltre essere erogato in coincidenza con le scadenze previste per il pagamento dell'Ici da parte dei contribuenti, al fine di non creare un vuoto di risorse nei bilanci comunali. L'eventuale conguaglio sarà poi erogato entro il 30 marzo dell'anno successivo (2009) in base a modalità che saranno previste in un apposito decreto ministeriale.

Art. 2
Riduzione della pressione fiscale

All'art. 2 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

4bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131, versata per i contratti di locazione ad uso abitativo è trasferita al comune in cui è ubicato l'immobile. Gli introiti derivanti dal presente comma sono utilizzati al fine di sostenere programmi di recupero o costruzione di alloggi da destinare prioritariamente alla locazione a canone sociale e agevolato.

4ter. L'ufficio del Registro comunica, al Comune competente per territorio, le informazioni relative agli attestati di versamento presentati ai sensi dell'art. 17 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

4quater. Con decreto del Ministro dell'Economia sono stabilite le modalità di trasmissione dei dati ai Comuni.

Motivazione

Il comune potrà svolgere così un ruolo da regolatore del sistema in grado di incentivare da un lato la graduale emersione del fenomeno delle locazioni in nero e dall'altro la disponibilità di appartamenti anche da parte di enti previdenziali.

Art. 3
Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA

All'art. 3, dopo il comma 17, inserire il seguente comma 17 bis

“17 bis. Al comma 1 dell’art. 52 del D.Lgs. del 26 ottobre 1995 n. 94, come modificato dal D.Lgs. del 2 febbraio 2007 n. 26, dopo la lett. f) inseguire la seguente lettera g):

g) destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche ivi compresi l’illuminazione degli esterni degli edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso, di zone archeologiche e di aree a particolare interesse naturale o turistico, da parte dei Comuni o di enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, regolamenti speciali o di convenzioni”

Motivazione

La proposta è volta a fare in modo che i Comuni non siano penalizzati dall’aumento dei costi del servizio di illuminazione pubblica che verrebbero inevitabilmente a gravare sul bilancio dell’amministrazione e quindi sopportati dai cittadini.

Tanto più che in questo caso l’impresa erogante non avrebbe alcun vantaggio rispetto ad altri operatori e quindi le norme in materia di concorrenza e aiuti di Stato non trovano applicazione.

Art. 5

Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario

All'art. 5, dopo il comma 10, inserire il seguente comma 10 bis:

10 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 711 della legge 296 del 23/12/2006 in ordine all'individuazione dei servizi ammessi al riparto, di cui al comma 3 dell'art. 6 della Legge 23/12/1999 n. 488, si applicano a partire dalla quantificazione, relativa all'anno 2007, degli oneri sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto degli enti interessati.

Motivazione

Nell'ambito del rimborso Iva per i servizi non commerciali esternalizzati dagli Enti Locali il comma 711 della finanziaria 2007 ha inserito, all'articolo 6 della Legge 23/12/1999 n. 488, la dicitura "per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti".

Questo però ha dato adito ad interpretazioni circa la correttezza delle certificazioni presentate dai Comuni per gli anni precedenti fino all'esercizio in corso.

E' opportuno quindi intervenire con la disposizione contenuta nel presente emendamento il quale precisa che quanto previsto al comma 711 della finanziaria 2007 è relativo alla quantificazione degli importi dovuti, in termini di imposta sul valore aggiunto per i servizi non commerciali, a partire dall'anno in corso e quindi elargiti nell'anno 2008.

Tutte le certificazioni e le quantificazioni precedenti sono fatte salve.

In caso contrario si andrebbero a creare gravi scompensi nel bilancio degli enti locali i quali si troverebbero non riconosciute delle somme già preventivate con conseguenze dannose sull'erogazione degli stessi servizi per i cittadini.

Art. 5
Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario

All' art. 5 dopo il comma 47 è aggiunto il seguente comma:

48. Per agevolare il raggiungimento sul territorio nazionale degli obiettivi di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il comma 27 dell'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"¹ è così modificato:

- a) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "70 per cento"**
- b) dopo le parole "apposito fondo" è inserita la parola "vincolato"**
- c) dopo le parole "alternativi alle discariche" è inserito il periodo "prioritariamente alle infrastrutture per la raccolta, il trattamento ed il recupero dei rifiuti previste dai piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti nonché ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"**

Motivazione

Con la finalità di destinare risorse finanziarie alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti, si propone in primis, di aumentare dal 20% al 70% l'aliquota del gettito relativo al tributo regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (ex art. 3 della L. 28/12/1995 n. 549) che la Regione deve destinare ad interventi migliorativi del ciclo stesso; di rendere vincolato il relativo fondo, nonché di inserire una priorità sulla destinazione di tali finanziamenti per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti dedicati alla raccolta, al trattamento ed al recupero dei rifiuti previsti dai relativi piani di gestione regionali e provinciali, anche in ottemperanza degli obblighi di riduzione dello smaltimento in discarica di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

¹ Legge 28 dicembre 1995, n. 549, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, Articolo 3, comma 27. "Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo."

Art. 10
Modifiche al Patto di stabilità interno degli enti locali

All'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole da *“Conseguentemente”* fino alla fine del periodo sono soppresse.

Conseguentemente, la lettera d) è così sostituita:

“681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679. Per gli enti che hanno nel triennio 2003- 2005 un saldo di competenza mista positivo e maggiore del saldo di cassa è data la facoltà di conseguire un saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa in termini di cassa e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Motivazione

Alcuni enti con saldo finanziario positivo presentano forti difficoltà nel mantenere l'obiettivo assegnato con la competenza mista. Si ritiene quindi necessario dare a questi enti la possibilità di scegliere tra i due metodi di calcolo del saldo programmatico, quello dello scorso anno.

Tale disposizione non necessita di copertura finanziaria.

Art. 10
Modifiche al Patto di stabilità interno degli enti locali

All'articolo 10, comma 1, lettera e), dopo il comma 681 bis, aggiungere il seguente comma 681-ter

“681 – ter Al fine di sperimentare, già a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, l’abbandono delle serie storiche come base su cui calcolare l’obiettivo programmatico, il ministero dell’economia d’intesa con ANCI individua tra le città metropolitane ed i Comuni soggetti al patto un campione di Enti ai quali sarà imposto un obiettivo programmatico diverso da quello determinato al comma 681.

Entro 20 giorni dall’approvazione della presente legge, con decreto dell’economia, saranno individuati gli enti soggetti alla sperimentazione e al successivo monitoraggio. In ogni caso, gli enti saranno individuati in modo tale da non alterare l’obiettivo di comparto.”

Motivazione

L’adozione di una base di calcolo fissa per l’individuazione dell’obiettivo di miglioramento ha creato forti difficoltà e sperequazioni. Ciò in quanto i flussi finanziari delle annualità prese in considerazione possono essere frutto, come spesso accade, di eventi eccezionali, contingenti e non ripetibili. Quindi è necessario abbandonare il metodo della serie storica per avvicinarsi al solo criterio di miglioramento/mantenimento del deficit. Al fine di sperimentare tale soluzione si richiede la possibilità per alcuni enti di abbandonare la base di calcolo.

Art. 10
Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali

All'articolo 10, comma 1, lettera h), le parole “*costituisce inadempimento al patto di stabilità interno*” sono sostituite dalle parole: “***comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza***”.

Motivazione

Le sanzioni previste dal ddl finanziaria 2008 per la mancata trasmissione da parte dei comuni del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici assegnati a ciascun ente dalle regole del patto di stabilità interno, appare sproporzionata rispetto all'eventuale inadempimento; pertanto si ritiene opportuno prevedere per questi enti la medesima sanzione che grava su di essi per la mancata presentazione del certificato di conto del bilancio, così come prevista dall'articolo 161, comma 3 del decreto legislativo n.267/2000.

Art. 10
Modifiche al Patto di stabilità interno degli enti locali

All'art. 10, comma 1, lett) i), dopo l'art. 685 bis aggiungere il seguente comma:

“Al fine di abbandonare la serie storica per la determinazione degli obiettivi del patto e per individuare livelli dello stock di debito degli enti locali compatibili con gli obiettivi di risanamento è istituita una commissione, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, composta da rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, dell'ISTAT, della Banca d'Italia, dell'UPI e dell'ANCI”

Motivazione

Si richiede di istituire tale commissione per abbandonare definitivamente già dal 2009 la serie storica come base di calcolo del patto di stabilità, e studiare un metodo per controllare l'andamento dello stock di debito degli enti locali.

Articolo 10
Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali

All'articolo 10, comma 1, la lettera l) *è soppressa*.

Art. 10
Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali

All'articolo 10, comma 1, la lettera m) è così sostituita:

m) dopo il comma 686 è aggiunto il seguente:

“686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l’Unione Europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, in accordo con le associazioni degli enti locali, adotta adeguate misure di contenimento .”

Motivazione

E’ necessario che le adeguate misure di contenimento dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale, in armonia con l’accordo siglato con il Governo, siano condivise con gli enti locali.

Art. 10
Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali

All'articolo 10, comma 1, lettera m), dopo il comma 686 bis, sono aggiunti i seguenti commi:

“686-ter. Allo scopo di incentivare l'adozione di progetti volti al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione delle emissioni di CO₂, di produzione delle energie rinnovabili e di risparmio energetico, le spese sostenute dai Comuni per la realizzazione di attività, ivi incluse quelle di cui al successivo comma 686 quater, finalizzate al risparmio energetico, sono escluse dal computo delle voci rilevanti ai fini del patto di stabilità interno in misura corrispondente ai risparmi di spesa programmati e certificati.

686 - quater. Ai fini di cui al comma 686 ter, l'ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - direttamente o attraverso proprie strutture strumentali, svolgerà funzioni di sensibilizzazione e promozione dell'efficienza per il risparmio energetico nelle aree urbane. I Comuni potranno altresì avvalersi del supporto delle medesime strutture, con modalità che prevedano la copertura dei relativi costi attraverso i risparmi conseguiti, per la pianificazione, assistenza alla realizzazione, gestione, documentazione e certificazione degli interventi per il risparmio energetico, i quali dovranno necessariamente essere caratterizzati da un alto livello di compatibilità con l'ambiente (ecocompatibilità).

L'associazione, direttamente o attraverso proprie strutture strumentali, fornisce ai comuni il supporto nel mercato volontario dei titoli di riduzione delle emissioni.”

Motivazione

Al fine di incentivare i Comuni al raggiungimento degli obiettivi posti dalla comunità europea in materia ambientale, in particolare per quanta riguarda le emissioni, si propone l'esclusione di tali spese dal patto di stabilità. Questa disposizione non ha bisogno di copertura finanziaria in quanto la minore spesa per energia elettrica migliora il saldo, e quindi si può ammortizzare la spesa per la realizzazione del progetto. In ogni caso, dopo un primo periodo di compensazione tra le due voci, quindi neutralità per i saldi, l'effetto a regime è di un risparmio strutturale.

Art. 12
Disposizioni varie per gli enti locali

All'art. 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

“1.bis Al fine di incrementare lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall’art. 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementati di 40 milioni di euro a partire dall’anno 2008”

Conseguentemente, alla Tabella C “Stanziamanti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria”, lo stanziamento destinato alla legge n.67 del 1987 è ridotto di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Motivazione

Il primo comma dell’art. 12, confermando i trasferimenti erariali previsti dalla finanziaria 2007 (ex art. 1 comma 696) per le Unioni di Comuni, di fatto rinvia ancora una volta una risposta coerente del legislatore in merito al tema delle gestioni associate intercomunali sempre più al centro del dibattito politico, in particolare, nelle loro forme più stabili.

Nelle ultime finanziarie, al contrario, si assiste ad una sempre più scarsa attenzione verso la crescita delle realtà associative più innovative, quali sono le 292 Unioni di Comuni costitutesi negli ultimi anni. I fondi messi a disposizione di anno in anno risalgono a quelli stanziati nel 2003, (già dimezzati rispetto al 2001), a fronte di una crescita del 50% circa di queste realtà nell’ultimo quadriennio. Indispensabile, quindi, proporre di incrementare significativamente il fondo destinato alle Unioni di Comuni e di prevederne uno stanziamento costante negli anni, al fine di consentire una adeguata programmazione finanziaria delle attività e di superare l’attuale regime di assoluta incertezza degli investimenti.

Art. 12
Disposizioni varie per gli enti locali

All'art. 12, dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

4. All'art. 138, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole "Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome" sono sostituite dalle parole "Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

5. All'art. 138, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunta alla fine del comma la seguente frase "Al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile, una quota del Fondo Regionale di protezione civile, pari al venticinque per cento, è trasferita dalle Regioni agli enti locali sulla base di priorità e criteri stabiliti dalle Regioni stesse".

6. Al comma 2 dell'art. 12 della Legge 353/2000, dopo la frase "alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", è inserita la frase "di concerto con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Motivazione

Il Decreto legislativo n. 112 del 1998 ha conferito al Comune funzioni e compiti amministrativi, tali da renderlo una componente fondamentale dell'intero sistema di protezione civile. Infatti, in materia di protezione civile, con il Decreto legislativo n. 112 del 1998, art. 108 lettera c), ai Comuni sono state conferite, tra le altre, funzioni e compiti amministrativi relativi a:

- Attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e dai piani regionali;
- Adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- Predisporre i piani comunali e/o intercomunali di emergenza;
- Attivare i primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- Utilizzare il volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

L'art. 138, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ("Legge Finanziaria 2001") ha istituito il "Fondo Regionale di protezione civile", al fine di:

- Finanziare gli interventi urgenti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali;
- Potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali.

Conseguentemente, al fine di facilitare l'attuazione da parte dei comuni di quanto conferito agli stessi con il Decreto Leg.vo 112/98 e di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile degli enti locali, previsto dal citato art. 138, comma 16 della Legge 388/2000, si considera necessario che:

- L'utilizzo delle risorse del Fondo sia disposto (d'intesa con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile) a seguito di accordo della Conferenza Unificata e non della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
- Le Regioni trasferiscano agli enti locali una quota pari ad almeno il venticinque per cento del fondo, ai fini del rafforzamento del sistema di protezione civile degli enti locali;
- Le Regioni stabiliscano criteri e priorità per il trasferimento agli enti locali della quota del fondo.

Anche per quanto riguarda la legge quadro in materia di incendi boschivi, legge 21 novembre 2000 n. 353, si ritiene che il parere della Conferenza Unificata, così come per il riparto delle risorse destinate alle attività di protezione civile sia maggiormente indicato, dato il coinvolgimento degli Enti territoriali nelle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

Art. 12
Disposizioni varie per gli enti locali

All'art. 12, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

“4. L'articolo 1, comma 298 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311¹ è abrogato.

5. All'articolo 1, comma 493 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono eliminate le parole “Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.

6. A partire dall'anno 2008 le somme reintegrate nelle misure di compensazione territoriale di cui all'art. 4, comma 1 Legge 24 Dicembre 2003, n. 368, derivanti dall'applicazione del comma precedente, sono destinate alla realizzazione di programmi e interventi di riqualificazione territoriale per lo sviluppo turistico e socio-economico delle aree interessate e da attuarsi anche con procedure urbanistico-ambientali semplificate, da definirsi annualmente con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela dell'ambiente e del Mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad eliminare i due dispositivi di legge che hanno sottratto parte delle risorse (circa 100 milioni di euro per il periodo 2004-2006 su un totale di 184 milioni di euro) provenienti da un'aliquota della componente della tariffa elettrica - pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato-, che era stata istituita in base alla legge 24 Dicembre 2003, n. 368². Tale aliquota è destinata a compensare aree territoriali svantaggiate perché sedi di servitù nucleari. Si fa inoltre presente che ad oggi i Comuni sede di territorio servitù nucleare non hanno ancora percepito alcuna compensazione.

Si chiede quindi la soppressione dei due commi di legge e la destinazione delle risorse a partire dall'anno 2008 al recupero socio-ambientale dei territori Sedi di Servitù Nucleari, così come previsto dalla Legge 24 Dicembre 2003, n. 368, anche nell'ottica dell'attuazione dall'Accordo Intergovernativo di Lucca fra Italia e Francia, che prevede per il periodo 2007-2025 azioni per lo smantellamento dei siti che dovranno essere recuperati e destinati ad altri usi per le comunità che gravitano sui relativi territori.

¹ 298. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 (...)

² Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2004

Art. 12
Disposizioni varie per gli enti locali

All'art. 12, dopo il comma 3, aggiungere i seguente commi:

“4. E’ abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2008, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia.

5. Presso il Ministero dell’Interno è istituito un fondo pari a 400 milioni di euro a partire dall’anno 2008. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2008, mediante uno o più decreti del Ministro della Giustizia.”

Motivazione

La legge 24 aprile 1941, n. 392 pone a carico del Comune, ove ha sede l’ufficio giudiziario, una serie di spese assai gravose riguardanti: reperimento (locazione, etc...) dell’immobile, manutenzione, pulizia e custodia, spese di gestione riguardanti illuminazione, riscaldamento, servizio telefonico, etc...

Il procedimento di rimborso delle spese sostenute dal Comune è stato modificato da un regolamento di semplificazione, sottoposto al parere della Conferenza Stato-Città nel gennaio 1998.

In sintesi, il regolamento prevede la concessione di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari, che viene determinato con decreto del Ministero della Giustizia sulla base dei consuntivi di spesa sostenuti dai Comuni nel corso di ciascun anno.

La richiesta di contributo unitamente al rendiconto è sottoposta al parere della Commissione di manutenzione (ove non è presente alcun membro designato dal Comune), avente sede in ogni circondario di tribunale.

Siamo in presenza di una normativa datata, anacronistica, giustificabile in una geografia giudiziaria radicalmente diversa da quella attuale.

Appare oggi incomprensibile e in contrasto con lo stesso ordinamento istituzionale il motivo per cui il Comune debba far fronte a tale incombenza, che esula del tutto dalle sue competenze istituzionali, con un aggravio enorme in termini economici e di risorse umane impiegate, per l’intero sistema. L’amministrazione comunale è costretta ad anticipare tali spese, ricorrendo nella quasi totalità dei casi a prestiti bancari, con conseguente maggior onere finanziario derivante da interessi passivi e non può preventivamente quantificare il totale dei costi che sarà chiamato a sostenere, non rientrando tale gestione nella sua sfera di controllo.

Art. 13
Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi

All'art. 13, comma 3, **abrogare le seguenti parole “e delle unioni dei comuni”**

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad abrogare la disposizione che attribuisce alle Regioni la potestà di modificare gli organi rappresentativi ed esecutivi, quindi di governo, delle Unioni di Comuni, secondo il principio “le Comunità montane sono unioni di comuni”.

Occorre fare chiarezza definitivamente sul fatto che le “Unioni di Comuni non sono Comunità montane”.

Per di più, prima ancora che nel merito (riduzione non inferiore al 50% dei componenti degli organi delle Unioni), la disposizione è incostituzionale, in quanto la competenza legislativa in materia di organi degli enti locali è dello Stato e non delle Regioni.

Inoltre, proprio nel momento in cui si sta delineando a livello nazionale un modello unico cui tendere per le gestioni associate comunali, si creerebbero le premesse per una diversificazione plurima e disorganica delle Unioni in relazione alla “sensibilità” delle diverse Regioni.

Art. 14

Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali

L'art. 14 è soppresso

Motivazione

Si tratta di norme di tipo ordinamentale e non finalizzate a sostenere lo sviluppo economico e quindi estranee al ddl finanziaria.

Ciò detto, pur condividendo pienamente l'obiettivo di una razionalizzazione e semplificazione del sistema istituzionale, anche al fine di ridurre i costi, si ritiene opportuno assicurare armonia, coerenza e unitarietà a tale processo di riforma, mantenendo quale sede di approfondimento e di decisione legislativa su questi temi, il disegno di legge (A.S. n.1464) già all'esame del Senato che prevede puntuali disposizioni in tal senso.

Quest'ultimo disegno di legge delega si colloca nell'ambito di un percorso dall'Anci pienamente sostenuto e promosso che contempla, fra altri importanti interventi normativi, la rivisitazione del sistema di governo locale, al fine di innalzare i livelli di efficienza e di governabilità e di affrontare positivamente e in modo innovativo il tema del ruolo delle assemblee elettive, al fine di promuoverne una valorizzazione.

Art. 16
Sviluppo della montagna e delle isole minori

All'art. 16 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

Ibis. Per le finalità di cui al comma precedente, al comma 5 dell'art. 2 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 le parole “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” sono sostituite con le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Motivazione

Si chiede tale modifica, in linea con quanto previsto dal Fondo per lo sviluppo delle isole minori, di cui al comma 2 del medesimo articolo, poiché anche in questo caso gli interventi da realizzare riguardano soprattutto i territori e quindi gli Enti locali.

Art. 16
Sviluppo della montagna e delle isole minori

All'art. 16, comma 2, sostituire i primi due periodi con i seguenti

“E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della competitività turistica di quei territori, nell'ambito di una strategia integrata che coinvolga anche le imprese, al fine di migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone.”

Conseguentemente, alla Tabella C “Stanziamanti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria”, lo stanziamento destinato alla legge n.67 del 1987 è ridotto di 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Motivazione

L'uso del termine concorrenza in tale contesto risulta improprio, meglio parlare di competitività, non dimenticando che la competitività di territori come le isole minori va riferita anche e soprattutto all'ambito turistico e quindi è su questo comparto che vanno previsti interventi specifici.

Art. 25
Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico

All'art. 25 aggiungere il seguente comma:

“2. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera c) è inserita la lettera “c-bis) dal personale dei comuni addetto al servizio di protezione civile in relazione ai compiti d’istituto;”.

Motivazione

Detto personale è sovente impiegato in servizi di emergenza e, nell'intervenire in situazioni di calamità naturali, grandi eventi, interventi di sicurezza e di protezione per i cittadini o per l'ambiente, necessita operare anche per prevenire e reprimere comportamenti afferenti alla circolazione o alla tutela della strada, del suo arredo e servizi che meritano protezione e salvaguardia per la pubblica incolumità e sicurezza stradale; oltre ad interventi per regolare il traffico nelle stesse situazioni e con le stesse finalità di pubblico interesse in situazioni di urgente necessità (cfr. art. 24, comma 2, D.P.R. 495/92 reg. c.d.s.). Di solito ciò già avviene in concorso con gli organi di polizia stradale.

Dopo l'art. 24 aggiungere il seguente articolo:

Art. 24 bis

Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico

- 1. I Comuni e le Province possono avvalersi di propri dipendenti, anche a tempo determinato, nonché di dipendenti dei soggetti gestori del servizio di igiene ambientale per l'esercizio delle funzioni di accertamento di violazioni amministrative in materia di corretto conferimento dei rifiuti nel territorio di competenza.*
- 2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 agli operatori di cui al comma 3, denominati "ispettori ambientali", è attribuito il potere di accertamento e contestazione immediata degli illeciti amministrativi, redigendo a tal fine il verbale di accertamento, nonché di identificare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido.*
- 3. Rispetto all'attività degli ispettori ambientali si stabilisce che:*
 - a) Il verbale di accertamento dell'illecito amministrativo, redatto e sottoscritto dall'ispettore ambientale, ha l'efficacia prevista dagli articoli 2699 e 2700 codice civile.*
 - b) L'Ispettore ambientale possiede i requisiti richiesti per la nomina ad agente di pubblica sicurezza e deve frequentare un corso di formazione teorico-pratico con esame finale di idoneità.*
 - c) Coloro che superano l'esame di idoneità allo svolgimento del servizio vengono nominati con atto del Sindaco o del Presidente della Provincia. L'elenco del personale nominato è trasmesso alla locale Prefettura. Il decreto di nomina è sospeso, o nei casi più gravi revocato, qualora vengano meno i requisiti necessari.*
 - d) L'ispettore ambientale ha competenza in ordine agli illeciti amministrativi previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 " Norme in materia ambientale ", articoli 192 e 226 comma 2, come sanzionati dall'articolo 255 medesimo decreto. Gli enti possono inoltre attribuirgli ulteriori funzioni di accertamento di violazioni dei regolamenti e delle ordinanze locali in materia di igiene e rifiuti, nonché di rimozione dei veicoli al fine di assicurare lo svolgimento del servizio pubblico di asporto dei rifiuti urbani.*
 - e) Fermo il disposto dell'articolo 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale, spettano all'ente locale che ha nominato gli ispettori ambientali le funzioni relative al procedimento amministrativo sanzionatorio, secondo le competenze attribuite dalla legge.*

Motivazione

In generale, si chiede di fare chiarezza in merito ai poteri che possono essere riconosciuti all'Ispettore Ambientale. Così come per gli "ausiliari del traffico" ai quali sono stati esplicitamente attribuiti dalla stessa legge istitutiva di tale figura, i poteri di accertamento e verbalizzazione delle violazioni del codice della strada, allo stesso modo si auspica che con un opportuno intervento legislativo possano essere chiaramente riconosciuti i poteri dell'Ispettore Ambientale.

Art. 41
Sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico italiano

All'art. 41, comma 1, aggiungere alle fine del comma le seguenti parole “***e alla predisposizione di azioni integrate volte a sostenere e promuovere i territori e le produzioni tipiche locali***”

Motivazione

Rispetto alle finalità indicate nella finanziaria 2004, si rende necessario prevederne di nuove e più coerenti con la più recente interpretazione del termine made in Italy. Oramai non si può negare la validità anche in termini promozionali del binomio prodotto/luogo di produzione, pertanto i territori non possono continuare a rimanere esclusi da attività promozionali come quelle richiamate nell'art. 41.

Art. 44
Tutela del rischio idrogeologico

All'art. 44, comma 2, prima delle parole "*Per l'attuazione del presente comma*" è inserito il seguente periodo "*Per tale scopo all'articolo 27, comma 1 della legge 31 luglio 2002, n. 179 le parole «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle parole «previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»*"

Motivazione

Il secondo comma dell'art. 44, per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, autorizza il Ministero dell'ambiente alla stipula di Accordi di Programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano Straordinario di Telerilevamento che era già previsto dall'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, e che prevedeva l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la stipula di un solo Accordo di Programma. Occorre prevedere il passaggio per l'intesa per gli Accordi di Programma in sede di Conferenza Unificata, dato che gli Accordi di programma riguardano non solo le Regioni ma tutti gli Enti locali.

Art. 44
Tutela del rischio idrogeologico

All'art. 44, comma 3 le parole *“si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58”* sono sostituite dalle seguenti parole ***“si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui allo stanziamento destinato alla legge n.67/1987”***

Conseguentemente, alla Tabella C “Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria”, lo stanziamento destinato alla legge n. 67 del 1987 è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Motivazione

Con il terzo comma dell'art. 44, si stabilisce che il Ministero dell'Ambiente possa utilizzare per l'attuazione del secondo comma 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e che tali risorse provengano da una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006).

Art. 45

Realizzazione di aree verdi per migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità

All'art. 45 alla rubrica dopo le parole *“migliorare la qualità dell'aria”* aggiungere le parole *“ridurre le emissioni nei centri urbani”*

Art. 45

Realizzazione di aree verdi per migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità

All'art. 45, comma 1, sostituire le parole “*Comuni a maggiore crisi ambientale*” con le parole “*Comuni ricadenti in aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 7 della Legge 8 luglio 1986, n. 349*”

Art. 45

Realizzazione di aree verdi per migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità

All'articolo 45 aggiungere il seguente comma :

“2. Per tale scopo all’art. 7 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 dopo le parole “d’intesa con le regioni interessate” sono aggiunte le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”

Motivazione

Si chiede un aggiornamento all’art. 7 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 poiché la definizione di “area a maggiore crisi ambientale riguarda anche gli enti locali ricadenti nei territori”

Dopo l'art. 45 aggiungere il seguente

Art. 45bis

Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane

- 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.***
- 2. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma 1 è costituita da: a) 10 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2008-2011, nei limiti di 200 milioni di euro annui.***
- 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2008***
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".***
- 5. E' istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di definire un programma pluriennale finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni.***
- 6. La Commissione è composta da sei rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede.***
- 7. La Commissione provvede, annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane, in misura non superiore all'80 % del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.***
- 8. In fase di prima attuazione, la Commissione di cui al comma 5: a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca ; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale, il sostegno degli interventi già in atto nelle Città metropolitane e conseguentemente fissa i criteri per elaborare un'apposita graduatoria; c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, le modalità e la misura dell'erogazione di un finanziamento speciale nel caso di situazioni eccezionali in favore dei Comuni che si trovino in oggettiva e comprovata situazione di difficoltà relativa all'emissione inquinante nell'aria.***
- 9. Le spese di funzionamento e di gestione della Commissione paritetica sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1.***

Motivazione

L'istituzione di un "Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane" è un sostegno concreto per migliorare la qualità dell'aria nei Comuni e nelle Città metropolitane. Le risorse del fondo sarebbero necessarie a:

- finanziare il potenziamento del Trasporto Pubblico Locale (costruzione di metro, tram e corsie preferenziali, acquisto di bus)
- compensare maggiori costi dei Comuni
- finanziare progetti di mobilità sostenibile
- adeguare i contratti di servizio.

Investimenti dunque, non a pioggia ma sulla base di progetti che mirano a razionalizzare la distribuzione delle merci.

La dotazione del Fondo Nazionale sarebbe costituito da 10 milioni di €uro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; e dal maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2008-2011, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

La previsione, presso il Ministero dell'Ambiente, della Commissione Nazionale Paritetica, composta da 6 rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata, ha lo scopo di definire gli interventi nell'ambito di un complessivo programma pluriennale finalizzato al monitoraggio delle misure e degli interventi previsti dal Ministero e al coordinamento con gli interventi previsti dalle regioni e dai Comuni e Città Metropolitane. Pur riconoscendo tali misure assolutamente insufficienti alla risoluzione del problema, il Fondo contribuirebbe per lo meno ai primi interventi urgenti e necessari nelle principali città. Andrebbero individuate almeno le risorse minime già indicate dalla relazione conclusiva del CNEIA sull'emergenza inquinamento dell'aria nelle città che ha fissato a non meno di 500 milioni di euro gli interventi minimi da realizzare.

Dopo l'art. 45 inserire il nuovo articolo:

Art. 45 ter
(Proroga delle procedure per le discariche di rifiuti)

1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sue successive modificazioni, all'art. 17 commi 1, 2 e 6 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2007" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2008".

Motivazione

Nel D. Lgs. 36/03 (discariche di rifiuti) era stabilito previsto che dal 16 luglio 2005 non potessero più essere conferiti in discarica rifiuti se non previo trattamento degli stessi. L'art. 1, comma 184, della Legge Finanziaria 2007 ha rinviato al 31 dicembre 2007 l'attuazione di alcuni obblighi previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 36/2003, stabilendo, anche per quanto riguarda l'attività di gestione dei rifiuti urbani, che le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del Decreto 36/2003 possano continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2007, i rifiuti per cui sono state autorizzate.

Si richiede un'ulteriore proroga del suddetto termine considerando che in gran parte dei Comuni italiani si avrebbero notevoli aggravii dei costi per l'adeguamento degli impianti, dato che moltissime realtà non sono ancora attrezzate per effettuare queste operazioni, nonché per evitare il crearsi di situazioni emergenziali a causa della chiusura degli impianti di discarica.

Art. 55
Sviluppo di un piano contro la violenza delle donne

Aggiungere al comma 1 il seguente periodo:

“I criteri di ripartizione del fondo sono approvati d’intesa con la Conferenza Unificata.”

Motivazione

L’ANCI accoglie con favore l’istituzione di un Fondo specifico per la violenza contro le donne, che attiva per la prima volta uno strumento di azione specifico e dedicato ad affrontare quella che può essere definita come una vera e propria emergenza sociale, che i dati ISTAT registrano come un fenomeno ancora sommerso ma che riguarda potenzialmente almeno una donna su tre.

Il Fondo si inserisce in una cornice più ampia, definita dal disegno di legge contro la violenza in discussione alla Camera dei Deputati, che si pone l’obiettivo di tutelare, prevenire e assistere le donne vittime di violenza. Vi è quindi un impegno complessivo importante del Governo sulla materia.

Tuttavia, in considerazione delle competenze istituzionali demandate ai Comuni, con particolare riferimento alle attività sul territorio, è indispensabile che la predisposizione del Piano avvenga con il concerto della Conferenza Unificata.

Art. 71
Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani

All'art. 71, comma 2 la lettera c) è *soppressa*.

Motivazione

La disposizione che si chiede di eliminare riguarda l'esonero dal pagamento dell'Ici degli immobili siti nelle zone franche urbane utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche. A prescindere dal valore sociale della norma, se ne chiede la soppressione in quanto tale intervento, e più in generale tutti gli interventi sull'Ici presenti in questa legge finanziaria, non sono coerenti con l'obiettivo di rafforzare l'autonomia tributaria degli enti locali, ribadito con il disegno di legge delega sul federalismo fiscale. L'Ici è il cardine della finanza locale e come tale spetta all'autonomia locale governarne tutto ciò che non riguardi soggetti passivi e tetto massimo dell'aliquota applicabile.

In ultimo, ma non tale in ordine di importanza, per la disposizione in esame non è prevista una copertura finanziaria, ciò significando che crea inevitabilmente una rilevante ed ulteriore perdita di gettito per i Comuni.

Art. 71
Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani

All'art. 71, comma 3, dopo le parole “***Ministro dello sviluppo economico***”, aggiungere le parole “***sentite le regioni interessate e d'intesa con l'ANCI***”

Motivazione

L'attività di identificazione e perimetrazione delle singole zone franche non può avvenire senza il coinvolgimento delle Regioni - originariamente inserite nel comma 342 - e dei Comuni interessati.

Art. 92
***Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario
nelle pubbliche amministrazioni***

All'art. 92 il comma 1 è così sostituito:

“ 1. Al comma 6, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole “di comprovata competenza” sono sostituite dalle seguenti: “di particolare e comprovata competenza o specializzazione universitaria”.

Motivazione

L'emendamento viene proposto perché la specializzazione e la elevata professionalità non scaturiscono necessariamente dalla specializzazione universitaria; la competenza può infatti essere acquisita anche in Enti di formazione diversi dalle Università.

Art. 92
Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario
nelle pubbliche amministrazioni

Il comma 3 dell'articolo 92 è modificato come segue:

- al punto 1 sostituire le parole *“tre mesi”* con le seguenti: *“sei mesi”*.
- al punto 1 aggiungere il punto 1 bis:
“1.bis Gli enti locali possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione”.
- Al punto 2 è aggiunto il seguente capoverso:
“Il termine del contratto puo' essere, con il consenso del lavoratore, prorogato una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a termine. Con riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ad un anno”.
- al punto 3 dopo le parole *“di altre amministrazioni”* si aggiungono le seguenti: *“nonché per gli Enti locali, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti”*.
- al punto 6 ultimo periodo, dopo la parole *“Le amministrazioni pubbliche”* aggiungere le seguenti *“fatta eccezione per gli Enti locali”*.
- il punto 8 è sostituito dal seguente:
“Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Unioni di Comuni e ai Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti”.

Motivazione

L'emendamento viene proposto perché la norma appare inapplicabile. Si sottolineano a riguardo una serie di incongruenze:

- per gli Enti con un numero di unità superiore a 15 appare praticamente impossibile procedere alla sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto innanzitutto perché la norma prevede come causa legittimante l'utilizzo dei contratti flessibili solo le esigenze stagionali, in secondo luogo, secondo quanto disposto dal comma 1 e del comma 2, gli enti possono stipulare contratti di durata non superiore ai 3 mesi e non possono poi utilizzare lo stesso lavoratore, pertanto, nel caso, ad esempio, di sostituzione di una maternità gli Enti dovrebbero utilizzare per tre mesi un lavoratore e poi stipulare un contratto di altri due mesi con un altro lavoratore.
- la possibilità, contemplata al comma 3 del novellato articolo 36, di utilizzare personale di altre pubbliche amministrazioni assegnato temporaneamente appare una soluzione del tutto impraticabile, soprattutto per gli Enti locali. L'utilizzo dello strumento previsto dal legislatore presuppone, infatti, la formula del comando, istituto che necessita di un nulla osta da parte dell'Ente titolare del rapporto; nulla osta che sicuramente verrebbe negato, stante l'impossibilità per l'Ente di ricoprire il posto che si rende, di risulta, vacante. Si verificherebbe pertanto una impossibilità oggettiva di utilizzare la suddetta disposizione.
- La sanzione concernente il divieto di assunzione a qualunque titolo prevista per la violazione delle disposizioni di cui al novellato articolo 36 appare incostituzionale in quanto lesiva dell'autonomia organizzativa degli Enti, non giustificata da esigenze di coordinamento della finanza pubblica né da esigenze di tutela dei lavoratori, così come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale.

Art. 93
Assunzioni di personale

All'art. 93 comma 6 aggiungere il comma 6 bis:

“6.bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano agli Enti locali”

Motivazione

L'emendamento viene proposto perché la modifica dell'orario di lavoro costituisce un atto interno relativo alla gestione del rapporto di lavoro e dunque non può essere equiparato ad una nuova assunzione che, tra l'altro, in termini di spesa ha un costo certamente maggiore rispetto ad un mero incremento dell'orario di lavoro.

Art. 93
Assunzioni di personale

All'art. 93, dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma 10 bis:

“10 bis. Il comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato”

In subordine

All'art. 1. comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole ***“ivi compreso il personale di cui al comma 558”*** aggiungere le seguenti:

“Per cessazioni si intendono anche quelle derivanti da processi di mobilità. In ogni caso sono fatte salve le assunzioni autorizzate e non ancora realizzate alla data del 1 gennaio 2008 e le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità”.

Motivazione

L'emendamento viene presentato perché la disposizione in materia di riduzione delle spese di personale e di vincoli alle assunzioni prevista per gli enti con meno di 5000 abitanti, così come formulata dalle precedenti leggi finanziarie si sono rivelate assolutamente insostenibili ed inapplicabili per i piccoli Enti i cui spazi di manovra in termini di gestione delle risorse umane sono, ovviamente, ridotti.

Art. 93
Assunzioni di personale

All'art. 93, dopo il comma 10bis aggiungere il seguente comma 10 ter:

“10 ter Il comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpreta nel senso che gli Enti sottoposti al rispetto del Patto di stabilità garantiscono, nel rispetto del principio di contenimento dei costi del personale, un corretto comportamento organizzativo - gestionale ”.

Motivazione

L'emendamento viene proposto perché la formulazione della norma è stata di non facile interpretazione ed ha generato innumerevoli confusioni applicative. Appare evidente che gli Enti sottoposti al rispetto delle norme sul patto di stabilità hanno già una limitazione, anche se non specifica, sulle spese di personale perché le stesse rientrano nel computo delle spese assoggettate ai limiti del patto e pertanto il comma 557 non può che intendersi come norma di principio.

Dopo l'art... inserire il seguente:

Art...

(Misure in materia di permessi di soggiorno)

1. Al fine di favorire il controllo di legalità dello Stato e l'integrazione in ambito locale concernenti i flussi migratori da paesi extracomunitari, contenendo i relativi oneri finanziari e organizzativi, con decreto del Ministro dell'Interno adottato previa intesa della Conferenza unificata, sono attribuite ai Comuni partecipanti alla sperimentazione inerente la semplificazione delle procedure per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, di cui al protocollo di intesa con l'Ance in data 11 gennaio 2006, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, le funzioni di assistenza e verifica per la presentazione delle istanze di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno, di collaborazione con le Questure e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo anche mediante la tenuta e trasmissione della documentazione secondo modalità informatiche e di rilascio del titolo di rinnovo del permesso di soggiorno.

2. In conseguenza delle previsioni del comma 1 le convenzioni in atto tra il Ministero dell'interno e soggetti nazionali pubblici e privati sono modificate eliminando le attività di cui al medesimo comma svolte dai Comuni sperimentatori. Al fine di consentire lo sviluppo della sperimentazione secondo le nuove modalità previste dal medesimo comma senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, lo stesso Ministero individua la quota degli importi già previsti per il rilascio ed il rinnovo dei titoli di soggiorno spettante ai Comuni sperimentatori e quella diretta a salvaguardare gli investimenti effettuati da parte di soggetti già convenzionati anche per la realizzazione dei sistemi informatici, che sono messi a disposizione dei Comuni

3. Con successivi decreti adottati secondo le medesime modalità di cui al comma 1 sono individuati i nuovi Comuni che aderiscono su base volontaria alla sperimentazione di cui al comma 1 ed ai quali si applicano le previsioni di cui al presente articolo.

Motivazione

Il nuovo necessario approccio alla gestione dell'ingresso e della permanenza dei cittadini non comunitari, affinché essi possano rappresentare sempre di più una risorsa del territorio locale, porta ad una accentuazione della rilevanza del ruolo svolto dai Comuni.

E', anzi, proprio la necessità di governare e, per quanto possibile, stabilizzare ed integrare la presenza dei lavoratori stranieri e dei loro familiari nell'ambito della comunità locale, favorendo la prevenzione dell'irregolarità e della devianza che da essa può scaturire, a costituire una delle principali motivazioni per trasferire le relative competenze dagli Uffici del Ministero dell'Interno agli Enti Locali.

Come è noto, un Protocollo d'Intesa fra Ministero dell'Interno ed ANCI prevede già la realizzazione, insieme ad un nucleo di Comuni, di un programma di sperimentazione triennale finalizzato alla ricerca di nuovi modelli organizzativi per la semplificazione delle procedure amministrative concernenti il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno ai cittadini non comunitari. Con tale obiettivo, otto Comuni e la Provincia Autonoma di Trento, che partecipa anch'essa al programma di sperimentazione, hanno già attivato, su base volontaria, una attività di front-office che prevede il supporto gratuito, ai cittadini stranieri, nella compilazione elettronica della modulistica prevista dalla attuale procedura di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno.

ANCI, che coordina il gruppo di Comuni che effettua la sperimentazione in esame, sulla base dei positivi risultati della medesima ha quindi formulato, anche alla luce delle previsioni del Disegno di Legge Delega approvato dal Senato il 24 aprile 2007, una ipotesi operativa per l'effettuazione, da parte degli Enti Locali, delle funzioni di assistenza alla compilazione e verifica delle istanze di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno e di rilascio del titolo di rinnovo del permesso di soggiorno. L'emendamento presentato consente la massima collaborazione istituzionale tra tutti i soggetti coinvolti, senza prevedere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art...
Oneri di urbanizzazione

All'articolo 1, comma 713, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: "per l'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "*per gli anni 2007-2010*";

Motivazione

La disposizione che consente di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti ha sempre avuto validità annuale. Si propone di consentire tale deroga per un periodo almeno pari alla durata del bilancio pluriennale degli enti al fine di consentire un'adeguata programmazione.

Art...
Riduzione trasferimenti erariali

I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto legge n. 81/2007 convertito nella legge n. 127 del 3 agosto 2007, sono soppressi.

Motivazione

La funzione delle certificazioni che i Comuni dovranno predisporre per attestare l'effettivo aumento di gettito che si è verificato nel loro territorio, è proprio quella di testimoniare realmente di quanto dovranno essere ridotti i trasferimenti erariali. Pertanto i suddetti trasferimenti dovranno essere ridotti di una misura uguale all'effettivo aumento di gettito realizzato in ogni Comune e non sulla scorta di una comunicazione dell'Agenzia del Territorio al Ministero dell'Interno, che costituisce una stima che non corrisponde alla realtà.

La soppressione dei commi 2, 3, 4 e 5 della legge n. 127/2007 si rende opportuna anche sulla scorta della considerazione per cui si affida ad un decreto del Ministero dell'Interno il compito di stabilire le modalità secondo cui dovranno essere redatte le certificazioni da parte dei Comuni. In assenza del decreto pertanto, si considera inopportuno gravare i Comuni di un onere ulteriore come quello del taglio dei trasferimenti effettuato su basi non condivise né certe.

Art...
Regime di prelievo in materia di rifiuti

“Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti continuano ad applicarsi le disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ovvero, a discrezione del Comune, si possono applicare in via sperimentale le disposizioni dell'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonchè del relativo regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”

Motivazione

Il d.lgs. 152/2006 cosiddetto “decreto ambientale” ha soppresso il d.lgs. 22/1997 e con esso anche l'articolo 49 che disciplinava la possibilità per i Comuni di sostituire la Tassa rifiuti con una Tariffa, per certi aspetti più equa. La tariffa del d.lgs. 152/2006 tuttavia, non è ancora stata attuata, benchè abbia soppresso la precedente Tariffa del d.lgs. 22/1997. Molti Comuni nel frattempo, in via sperimentale, hanno deciso di applicare il citato articolo 49 che non è mai diventato obbligatorio. Sopprimendo tale art. 49, si è posto il problema di stabilire come dovevano comportarsi i Comuni che già avevano deliberato il passaggio a tariffa.

La legge finanziaria 2007 ha effettuato una scelta drastica, stabilendo al comma 184 l'obbligo di mantenere nel 2007 lo stesso regime di prelievo del 2006. Si ritiene invece più condivisibile, restituire la possibilità ai Comuni di scegliere il regime di prelievo più consono alle proprie necessità, nelle more della completa attuazione del “decreto ambientale”, ma soprattutto restituire certezza normativa al sistema che si trova al momento in uno stato di confusione che un ulteriore anno di proroga non servirebbe a risolvere.

Art...
Misura dell'aliquota di compartecipazione dal 2008

All'articolo 1, il comma 192, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 è così modificato:

“ A decorrere dall'anno 2008 l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura pari allo 0,75 per cento.”

Art...
Contributo comunale di ingresso e di soggiorno

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono deliberare l'istituzione di un contributo di ingresso e di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato alla conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ad interventi di manutenzione urbana e alla realizzazione delle necessarie opere pubbliche.

2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case vacanza, alloggi agroturistici e in altre strutture similari ricettive situate nel territorio comunale.

3. Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano:

- a) nelle strutture destinate al turismo giovanile;*
- b) nelle strutture adibite a uso foresteria per lavoratori;*
- c) nelle comunità alloggio;*
- d) nelle strutture di assistenza sanitaria;*
- e) nelle strutture ricettive in relazione a cure sanitarie o all'assistenza a familiari in degenza presso strutture sanitarie cittadine.*

4. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro per notte.

5. Il regolamento che istituisce il contributo determina:

- a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria delle singole strutture ricettive;*
- b) le eventuali riduzioni determinate in relazione alla categoria e alla ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti non residenti che prendono alloggio in via temporanea, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età e alle finalità del soggiorno;*
- c) l'eventuale periodo infrannuale del contributo;*

6. I gestori delle strutture ricettive provvedono, con diritto di rivalsa sui soggetti di cui al comma 2, al versamento del contributo complessivamente dovuto al comune in due rate delle quali la prima, entro il 16 del mese di luglio dell'anno in corso, a titolo d'acconto sulla base del cinquanta per cento del contributo dovuto per l'anno precedente. La seconda rata deve essere versata, tra il 1° ed il 16 del mese di febbraio dell'anno successivo, a titolo di saldo del contributo complessivamente dovuto.

7. I gestori delle strutture ricettive presentano, tra il 1° del mese di gennaio ed entro il 16 del mese di febbraio dell'anno successivo, la dichiarazione relativa al contributo di ingresso e di soggiorno. La dichiarazione è predisposta unitariamente per tutte le strutture ricettive facenti capo ad un gestore, secondo il modello predisposto dal comune, e deve contenere tutti i dati ed elementi necessari per la determinazione del contributo complessivamente dovuto, nonché per l'effettuazione dei controlli, esclusi quelli che il comune è in grado di acquisire direttamente.

8. I comuni procedono alla rettifica della dichiarazione incompleta o infedele o di parziali ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni o per omessi versamenti, notificando, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un

apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere anche un riesame nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la gestione del contributo.

9. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del contributo dovuto con un minimo di euro 51,00; se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggior contributo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni; se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 successive modificazioni.

10. In sede di prima applicazione, le disposizioni introdotte con il regolamento di cui al comma 1, istitutivo del contributo di ingresso e di soggiorno, trovano applicazione solo a partire dal semestre successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Motivazione

Si chiede con il presente emendamento l'introduzione di una tassa comunale di ingresso e soggiorno già prevista dalla prima versione di legge finanziaria per l'anno 2007 presentata alla Camera dei deputati e poi eliminata nel passaggio al Senato.

La suddetta tassa di ingresso è una realtà già presente in numerose città europee e la sua istituzione consentirebbe ai Comuni italiani di fare fronte alle esigenze create dall'arrivo di turisti, per migliorare i servizi e valorizzare i centri storici.

La formulazione dell'emendamento in parola consente inoltre l'esenzione per alcune categorie di alloggi e/o di soggetti che saranno prevista caso per caso, nei regolamenti comunali.

Art....
Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI

[Modifica alla legge 4 agosto 2006 n. 248]

1. All'art. 39, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole "che non abbiano" è soppressa la parola "esclusivamente"

Motivazione

Appare necessario eliminare la parola "esclusivamente" in quanto, oltre a limitare notevolmente la portata della revisione normativa a suo tempo intrapresa, l'attuale formulazione introduce, di fatto, il concetto di attività economica a carattere "parzialmente commerciale", sostanzialmente non dimostrabile né opponibile sulla base di fatti certi.

Non appare nemmeno sufficiente che il Comune (o qualsiasi altro ente impositore) dimostri in sede di accertamento l'uso largamente prevalente a fini commerciali dell'immobile, con la conseguenza che permane invariato il rischio di evidente lesione di principi di pari trattamento fiscale di attività a medesimo contenuto economico, paventato a proposito della formulazione introdotta nella precedente legislatura.

Art....

Modificazioni alle agevolazioni fiscali per gli immobili storici

A decorrere dal 1° gennaio 2008, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono applicabili alle sole unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo e alle loro dirette pertinenze anche diversamente accatastate, con esclusione delle unità tenute a disposizione da oltre 2 anni alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento dei tributi, e delle unità concesse in affitto, comodato o altro titolo da persone giuridiche.

Motivazione

Le agevolazioni tributarie per i possessori d'immobili storici vincolati trovano una valida motivazione nel fatto che tendenzialmente si tratta di fabbricati la cui manutenzione (anche in conseguenza dei vincoli) è estremamente onerosa, a fronte di una redditività non sempre significativa (si pensi per esempio a ville, castelli, dimore storiche utilizzate esclusivamente come abitazione per una o comunque poche famiglie).

Questa più che valida giustificazione non trova poi un riscontro effettivo nella realtà per diversi ordini di motivi :

1) da un lato le soprintendenze tendono a vincolare sempre di più edifici nel loro complesso anche nel caso in cui solo una parte degli stessi (un portale, i prospetti o una parte di essi) sia significativa ai fini del vincolo. Ciò determina che l'agevolazione per l'ICI si applichi a tutte le unità immobiliari del caseggiato, quando in realtà solo alcune o nessuna sono interessate dal vincolo in maniera significativa;

2) la Corte Costituzionale ha equiparato gli immobili posseduti da soggetti di carattere pubblico o assimilati a quelli posseduti da soggetti privati, pur a fronte di diversità sostanziali nei criteri di vincolo. Per cui risultano vincolati - e quindi usufruiscono di agevolazioni ICI - edifici di scarso valore storico e/o artistico;

3) l'utilizzo a scopi commerciali o comunque economici di immobili storici, pur a fronte di eventuali maggiori oneri manutentivi, ha sicuramente una redditività elevata e comunque tale da non giustificare agevolazioni fiscali.

La norma proposta consente di meglio dimensionare il beneficio sui segmenti imponibili effettivamente più esposti a oneri differenziali significativi. Va inoltre segnalata la necessità di aprire un confronto con il Ministero dei Beni Culturali per una revisione delle norme e delle modalità applicative del vincolo sugli edifici storici e artistici al fine risolvere più in generale le problematiche indicate in premessa.

Art...
Rendite presunte ICI

All'articolo 1, comma 173, della legge 27 dicembre 2006 n.296 la lett.a) è soppressa.

In alternativa [bozza]:

All' articolo 1, comma 173, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 la lett.a) è così sostituita:

“a) Il comma 4 dell'articolo 5 del d.lgs. 504/92 è così sostituito:

“Per i fabbricati diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti. Il termine per la proposizione del ricorso avverso la determinazione della nuova rendita catastale di tali fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni ed interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. Nel caso in cui la nuova rendita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale.”

Motivazione

La legge finanziaria 2007 ha apportato rilevanti modifiche della disciplina ICI, intervenendo tra l'altro a sopprimere la previsione della cd. “rendita presunta”, contenuta nel decreto legislativo n.504 del 1997 secondo la quale per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti. Ciò costituiva senza dubbio una semplificazione per il Comune in cui era posto l'immobile, oltre che una garanzia per il proprietario in quei casi in cui la rendita fosse stata inferiore a quella cui era assoggettato l'immobile prima della variazione di classe catastale.

Inoltre, anche ad avviso della Corte di cassazione, la ratio che ispirava la disciplina contenuta nel suddetto d.lgs 504/92 era da un lato quella di attribuire alla dichiarazione di variazione della classe catastale valore di richiesta di attribuzione della nuova rendita e, dall'altro quella di conseguire la più precisa rispondenza della rendita catastale, sulla quale commisurare l'ICI, alla situazione effettiva dell'immobile.

Si chiede pertanto con l'emendamento proposto il ripristino della situazione vigente prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2007, in modo da consentire ai Comuni una maggiore certezza nella liquidazione del tributo cardine della propria autonomia impositiva.

Art...

(Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio ed in pendenza di giudizio dei Tributi Locali)

All'articolo 1 comma 163 della legge n.296/2006 aggiungere il seguente periodo "Le imposte, le tasse e i contributi accertati dall'ufficio e non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'avviso d'accertamento e prima della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, per la metà dell' ammontare o del maggior ammontare accertato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di riscossione frazionata dei tributi in pendenza del giudizio."

Motivazione

L'emendamento presentato ha il fine di permettere agli Enti locali in relazione ai propri tributi, di procedere, analogamente a quanto previsto in materia di tributi erariali, all'iscrizione provvisoria a ruolo in presenza di un atto d'accertamento ancora non definitivo. La norma completa in tal modo la disciplina introdotta dal comma 163 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Art...
Modifica alla decorrenza degli interessi dei Tributi Locali

L'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006 n.296 è così modificato:

“La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza”

Motivazione

E' necessario che gli interessi che i Comuni devono al contribuente per il pagamento di somme non dovute inizino a decorrere dal giorno di presentazione dell'istanza introducendo così un elemento di certezza per il Comune nel calcolo degli interessi dovuti.

Art...

Dichiarazione/comunicazione ICI

1. Il comma 53 dell'art. 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:

“ 53. A decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'art. 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. I soggetti passivi sono in ogni caso tenuti a presentare al Comune competente, entro il termine di 90 giorni, un'apposita comunicazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. Con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli di comunicazione e sono individuati i presupposti e determinati gli elementi che essa deve contenere. Per l'infedele od omessa presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 51,00 euro a 258,00 euro, definibile ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.”

Motivazione

Analogamente a quanto previsto dalla vecchia formulazione dell'articolo 37, comma 53, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e nell'ottica di una semplificazione degli adempimenti da porre a carico dei contribuenti, l'emendamento prevede la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, e della comunicazione ICI di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs. n.446/97 che non viene più condizionata alla effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali gestiti dall'Agenzia del Territorio.

Viene introdotta, sempre nell'ottica di una semplificazione degli adempimenti da porre a carico dei contribuenti e al fine di garantire agli Enti locali elementi di conoscenza non altrimenti acquisibili e necessari ai fini della gestione dell'imposta stessa, l'obbligo di un'apposita comunicazione per tutti i casi in cui i dati non sono ricavabili dal modello unico informatico previsto dall'art. 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 46, utilizzato per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti (ad esempio, unità immobiliari che hanno cessato di essere abitazioni principali oppure terreni agricoli divenuti aree edificabili). In ossequio ai principi stabiliti dal D.Lgs. n. 472 del 1997, viene stabilita un'apposita sanzione in ipotesi di infedele od omessa presentazione della comunicazione.

Art....

(Semplificazioni della disciplina del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili)

I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono sostituiti dai seguenti;

1. *L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*

2. *I soggetti indicati nell'articolo 3 effettuano il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Sono considerati comunque validi i pagamenti effettuati sulla base dell'aliquota deliberata per l'anno in corso. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.*

2 bis. *In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta indicato all'art. 3, i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi.*

2 ter. *Si considerano validi i versamenti tempestivamente eseguiti al Comune diverso da quello competente; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità per il riversamento delle somme al Comune competente a norma dell'articolo 4 .*

Motivazione

La proposta di emendamento persegue la finalità di introdurre maggiori elementi di semplificazione nella disciplina del prelievo fiscale dell'imposta comunale sugli immobili. La disciplina oggi vigente infatti non è sufficientemente chiara e definita ed ha l'effetto di generare difficoltà applicative nel tributo cardine dell'autonomia impositiva dei comuni.

Art...
(Sanzioni amministrative tributarie in materia di tributi locali)

*[INTEGRAZIONE AI COMMI DI REVISIONE DELLA DISCIPLINA TRIBUTI LOCALI
DELLA Legge Finanziaria 2007. .*

Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto con un minimo di euro 51,00; se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggior tributo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, in presenza di dichiarazione o denuncia non infedele o non omessa, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni; se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e di documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. La contestazione ed irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 472 successive modificazioni.

Motivazione

Lo schema di norma risponde alla finalità di introdurre una disciplina sanzionatoria amministrativa tributaria uniforme per tutti i tributi locali e ciò in coerenza con la nuova disciplina prevista unitariamente in materia d'accertamento dei tributi locali dai commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006.

Art...

Poteri di accesso alle informazioni per l'accertamento delle entrate locali

All'articolo 35, dopo il comma 26-quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, si aggiunge il seguente comma:

26-sexies. Le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai fini della gestione delle entrate proprie e della partecipazione all'accertamento dei tributi erariali, dagli Enti locali e dai loro concessionari, ovvero dai soggetti comunque incaricati, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione accertamento e riscossione delle entrate, a norma delle leggi vigenti, limitatamente per questi ultimi alle entrate effettivamente affidate. L'Ente locale individua in modo selettivo i dipendenti propri o dei soggetti sopra indicati che possono utilizzare ed accedere ai dati.

Motivazione

La norma proposta rafforza gli strumenti a disposizione degli Enti Locali per il controllo degli adempimenti tributari anche in chiave di supporto alla partecipazione dell'accertamento dei tributi erariali di cui al decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248. Viene inoltre colmata un'asimmetria non giustificata circa i poteri a disposizione dei diversi soggetti preposti alla gestione della riscossione coattiva a norma delle leggi vigenti. In particolare, l'art. 35 (commi 25 e 26) del decreto legge 223/06 attribuisce ai dipendenti di Riscossione S.p.A. e delle società da questa partecipate, ai soli fini della riscossione mediante ruolo, alcune facoltà dirette ad agevolare le attività di riscossione. Poiché Riscossione S.p.A. e, soprattutto, le società dalla stessa partecipate, agiscono sul mercato della gestione dei servizi di liquidazione ed accertamento, nonché di riscossione, delle entrate degli Enti Locali in regime di concorrenza, esigenze di parità di trattamento e di non discriminazione impongono che le stesse facoltà siano attribuite agli Enti Locali stessi ed ai soggetti diversi da questi incaricati a norma delle leggi vigenti.

Art...
(Armonizzazione dell'imposta di registro)

1. L'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, è così modificato:

“1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.

2. La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.

3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.

4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti e' a carico esclusivamente di questa.

5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta e' esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.

6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive e' limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.

7. Nei contratti in cui sono parte lo Stato, le Regioni o gli Enti Locali, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello Stato.

8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento; l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente sono lo Stato, le Regioni o gli Enti Locali.”

Motivazione

La norma proposta riformula i commi 7 e 8 dell'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, ed ha l'effetto di estendere l'esclusione dall'imposta di registro anche ai Comuni. La proposta di modifica è coerente con il nuovo assetto costituzionale di riforma del titolo V e con il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato ai Comuni.

Art...
Insegne di esercizio

Il comma 311 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è soppresso.

Motivazione

Sino all'entrata in vigore della legge finanziaria 2007, era previsto che esenti dal pagamento del canone/imposta sulla pubblicità erano solo le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi fino a 5 metri quadrati. Il comma 311 affida invece ad un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze la possibilità di individuare le attività per le quali l'imposta è dovuta solo per la superficie eccedente i 5 metri quadrati, escludendo di fatto la previsione del canone a cui sono passati molti Comuni. La bozza di decreto predisposto dal Ministero delle Finanze, presentata all'Anci in sede tecnica presenta due diversi ordini di problemi perplessità per le seguenti considerazioni:

- la prima è la necessità primaria di prevedere apposita copertura finanziaria per l'esenzione dal pagamento dell'imposta di particolari categorie di insegne, che creerebbe un'evidente perdita di gettito per i Comuni (70-80 milioni di Euro)
- la seconda può ricondursi a difficoltà tecniche cui ogni singolo Comune andrebbe incontro nell'applicazione del tributo (per esempio, come ci si dovrà comportare nel caso in cui un contribuente abbia due insegne di tre metri quadrati, una luminosa ed una non luminosa, ovvero una in categoria normale ed una in categoria speciale e, pertanto, con un'imposizione differente?), oltre ovviamente alla chiara discriminazione effettuata già a livello di norma primaria tra i Comuni che sono passati a canone e quelli che mantengono l'imposta. Infatti, l'attuale normativa riguardante l'imposta di pubblicità sulle insegne è stata coordinata con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 62 del d.lgs. 446 del 1997, mentre la legge finanziaria 2007 ha omesso di considerare il canone e, pertanto, le due norme potranno avere una disciplina differente, comportando rilevanti questioni di equità all'interno del diversificato mondo dei Comuni.

Si chiede pertanto l'abrogazione del comma 311 della legge n. 296 del 2006.

Art....
Canone di occupazione servizi a rete

All'articolo 63, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 aggiungere il seguente punto 6:

"6. In caso di occupazioni per le quali il servizio non viene erogato dal concessionario della rete ma da un soggetto diverso utilizzatore della rete medesima, il canone è dovuto da quest'ultimo in base al numero degli utenti finali.

Il concetto di "utente finale" nella fattispecie va riferito al numero effettivo di soggetti fruitori del servizio."

Motivazione

L'emendamento tende a superare le problematiche applicative connesse alle occupazioni con servizi a rete laddove quest'ultimo è erogato direttamente da un soggetto diverso dal concessionario.

In questo caso infatti, il concessionario quale soggetto passivo, denuncia un numero esiguo di utenti "business" che utilizzando la rete del concessionario, provvedono a fornire il servizio all'utente finale.

L'emendamento proposto ovvia alle denunce numericamente esigue del concessionario e consente un'applicazione di COSAP e TOSAP' corrispondente al numero effettivo degli utenti.

Art...

Abrogazione limiti di gettito nel passaggio da ICP a canone

L'articolo 7-octies, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso.

Motivazione

L'emendamento consente di superare le problematiche legate all'inapplicabilità di una norma lesiva, tra l'altro, dell'autonomia regolamentare dei comuni. Infatti l'imposizione di un limite invalicabile (25%) sotto il profilo tariffario del canone rispetto all'Imposta Comunale sulla Pubblicità, comporta di fatto una rigidità nell'articolazione tariffaria del canone, vanificando le possibilità innovative derivabili dalla sua introduzione in sostituzione della precedente imposta.

In buona sostanza l'osservanza del 25% ancora un'eventuale manovra tariffaria all'applicazione del solo indice ISTAT, comportando un trascinarsi dell'articolazione tariffaria, e risolvendo i "criteri" di ragionevolezza" di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art.62 del D.Lgs. 446/97, in mere operazioni di copiatura del sistema tariffario dell'imposta a discapito dello snellimento che il passaggio a canone dovrebbe consentire.

Pertanto l'evidente inapplicabilità della norma non può essere ovviata che dalla sua abrogazione.

Elenco n. 1
Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate

Dalla voce 09 dell'elenco 1, di cui all'art. 79 comma 1, allegato alla legge sono cancellate le parole
“Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 114, comma 1”

Motivazione

Si chiede di eliminare dall'elenco dei provvedimenti legislativi dai quali deriveranno riduzioni per gli stanziamenti per i ministeri quella relativa alle bonifiche. Ciò per non ridurre il fondo di rotazione del Ministero dell'ambiente destinato a finanziare, anche in via di anticipazione:1

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Se non si intervenisse in tal senso gli interventi sopra elencati rischierebbero di non poter essere attuati con grave pregiudizio per l'ambiente e la salute nei territori interessati.